COMUNE di SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 121 del 04-10-2024

Oggetto: MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "Piano triennale del fabbisogno del personale" del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattro** del mese di **ottobre** alle ore **12:30**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stata convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Fabbiano Cosimo	**SINDACO**	**P**
Tripaldi Andrea	**VICE SINDACO**	**P**
GRIMALDI GIORGIO	**ASSESSORE**	**P**
CASTELLANO ADELAIDE	**ASSESSORE**	**P**
SIBILLA MARTA	**ASSESSORE**	**A**
Tasco Maria Grazia	**ASSESSORE**	**P**

ne risultano presenti n**. 5** e assenti n**. 1.**

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Giovane Tania con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione del processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un estratto.

Essendo legale il numero degli intervenuti il presidente Fabbiano Cosimo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., i seguenti pareri previsti:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

San Giorgio Jonico, lì 01-10-24

Il Responsabile del Servizio
f.to PICHIERRI LUCIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

San Giorgio Jonico, lì 01-10-24

Il Responsabile del Servizio
f.to PALMIERI MARIACARMELA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d. lgs. n. 267/2000 e dal d. lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Richiamato il comma 1 dell'art. 33 del DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 con cui si dispone che:

"*1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario ***possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,*** *considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.* ***Con decreto*** *del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,* ***sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia*** *prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*";

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i **valori soglia di spesa di personale**, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le **percentuali massime annuali di incremento** della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:
a) per **spesa del personale** si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
b) **entrate correnti**: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Visto il PTFP 2024-2026, adottato con Delibera di G.C. n. 123 del 10.11.2024, sulla base dei dati rivenienti dal rendiconto 2022;

Preso atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24.04.2024, è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2023 ed è necessario, quindi, aggiornare i calcoli assunzionali di cui al DM 17 marzo 2020 (sostenibilità finanziaria della spesa di personale) con i parametri che scaturiscono dal più recente documento contabile, nonché verificare il permanere della condizione di rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Si riporta di seguito la verifica della capacità assunzionale sulla base dei dati rivenienti dal rendiconto 2023:

CALCOLO ENTRATE CORRENTI E FCDE			
	2021	**2022**	**2023**
Titolo 1	8.006.501,79	8.661.768,56	8.657.180,78
Titolo 2	2.499.528,74	1.069.268,61	918.209,70
Titolo 3	1.291.971,08	1.687.744,73	1.485.566,29
TOTALE ENTRATE	11.798.001,61	11.418.781,90	11.060.956,77
FCDE (assestato)	1.553.082,03	1.553.082,03	1.553.082,03
Valore parziale al netto FCDE	10.219.589,91	9.840.370,20	9.507.874,74
DENOMINATORE (MEDIA)		9.872.831,40	

CALCOLO INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE/ENTRATE CORRENTI	
	PTFP 24/25/26
Numeratore (SPESE DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO)	2.484.893,53
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	9.872.831,40
Percentuale	25,17%

FASCIA DEMOGRAFICA E VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

Considerato che l'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:
a) comuni con meno di 1.000 abitanti;
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f), avendo n. 14.135 abitanti al 31/12/2023.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024.
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

TABELLE DEL DM 17 MARZO 2020 DA VISIONARE PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE								
				TABELLA 2				
FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3	2020	2021	2022	2023	2024
a	0-999	29,50%	33,50%	23%	29%	33%	34%	35%
b	1000-1999	28,60%	32,60%	23%	29%	33%	34%	35%
c	2000-2999	27,60%	31,60%	20%	25%	28%	29%	30%
d	3000-4999	27,20%	31,20%	19%	24%	26%	27%	28%
e	5000-9999	26,90%	30,90%	17%	21%	24%	25%	26%
f	10000-59999	27,00%	31,00%	9%	16%	19%	21%	22%
g	60000-249999	27,60%	31,60%	7%	12%	14%	15%	16%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%	3%	6%	8%	9%	10%
i	1500000>	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Sulla base della normativa vigente, i comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del

predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f) ed avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 25,21%, si colloca nella seguente fascia: FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso.
Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE
Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM 17 marzo 2020 Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1				
FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	**PTFP 24/25/26 rendiconto 2023**	**PTFP 25/26/27 rendiconto 2023**	**PTFP 25/26/27 rendiconto 2024**	**PTFP 26/27/28 rendiconto 2024**
Numeratore	2.484.893,53	-	-	-
Denominatore	9.872.831,40	-	-	-
Percentuale Tabella 1	27,00%			
Valore massimo teorico	**180.770,95**	-	-	-
Valore soglia massimo di spesa personale	**2.665.664,48**			

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)
Il legislatore, per il periodo 2020-2024, all'art. 5 del DM 17 marzo 2020 Tabella 2 ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi.
L'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, restituisce un valore superiore alla "soglia" di cui alla Tabella 1, come di seguito riportato:

FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2	**PTFP 24/25/26 rendiconto 2023**	**PTFP 25/26/27 rendiconto 2023**	**PTFP 25/26/27 rendiconto 2024**	**PTFP 26/27/28 rendiconto 2024**
Spese di personale 2018	2.380.016,02			

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Percentuale di Tabella 2	22%			
Valore massimo teorico	**523.603,52**	-	-	-

L'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, il Comune può quindi procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento teorico pari a € 180.770,95, corrispondente ad un valore soglia massimo di spesa personale da non superare pari a € 2.665.664,48;

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene di procedere, ai fini dell'impiego ottimale delle risorse, ad una parziale modifica del piano assunzionale 2024, sostituendo l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 esecutore amministrativo Area Operatori Esperti con n. 1 istruttore amministrativo Area degli Istruttori, come di seguito riportato:

ANNO 2024

UNITA'	MODALITA' DI RECLUTAMENTO
- n. 1 istruttore amministrativo Area Istruttori a tempo pieno	Mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001; in caso di esito negativo della procedura di mobilità, scorrimento graduatorie valide concorso pubblico altri Enti senza previo esperimento della procedura di mobilità volontaria ex art 30 D.Lgs 165/2001; in caso di esito negativo, concorso pubblico per esami
SPESA ANNUA (INCLUSI ONERI) AL NETTO DELL'IRAP € 30.298,65	

ANNO 2025

Nessuna assunzione programmata

ANNO 2026

Nessuna assunzione programmata

Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale:

- con deliberazione G.C. n. 24 del 06.03.2024 ha verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.02.2022 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive del Comune di San Giorgio Ionico;
- il Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. 267/2000;
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto consuntivo anno 2023;
- è in regola con gli adempimenti richiesti dall'attivazione della piattaforma certificazione crediti previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, comma aggiunto dalla legge di conversione 28/01/2009, n. 2 e da ultimo modificato dall'art. 27, comma 2, lett. a), b), c) e d), del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23/06/2014, n. 89;
- è in regola con le assunzioni relative alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999 art. 3 e art. 18;
- ha approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 24.04.2024 il rendiconto di gestione dell'anno 2023 e con Deliberazione di C.C. n. 43 del 29.12.2023 il bilancio di previsione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

2024/2026 e ha provveduto inviare entro i termini di legge (il rendiconto in data 09.05.2024 e il bilancio di previsione in data 10/01/2024) i dati di tali documenti finanziari, approvati, alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);

- il Comune di San Giorgio Ionico non è tenuto all'approvazione del bilancio consolidato, non avendo enti o società, controllate o partecipate che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, siano oggetto di consolidamento (deliberazione di G.C. n. 69 del 04.06.2024);
- con deliberazione G.M. n. 44 del 15/04/2024 è stato approvato il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione 2024/2026;
- il piano triennale dei fabbisogni 2024/2026 è sostenibile finanziariamente in termini di competenza e di cassa;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, come di seguito sintetizzato:

	Media impegni 2011/2013	**PREVISIONE 2024**	**PREVISIONE 2025**	**PREVISIONE 2026**
Spese di personale comma 557 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	**2.793.671,21**	**2.430.491,00**	**2.335.093,00**	**2.302.911,00**
VALORE SOGLIA DM 17 marzo 2020 da non superare		**2.665.664,48**	**2.665.664,48**	**2.665.664,48**

Dato atto che la programmazione dei fabbisogni risulta pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020 e con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive;

Rilevato che il PTFP si sviluppa, su base triennale e deve essere adottato annualmente, ogni anno può essere modificato in relazione a diverse esigenze emerse nel frattempo in ambito organizzativo o normativo;

Ritenuto di non programmare nel triennio 2024-2026 alcuna forma di ricorso al lavoro flessibile, salvo eventuali modifiche al PTFP per esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale che dovessero emergere successivamente, comunque nel rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per la medesima voce dell'anno 2009, pari a € 17.710,20 per il Comune di San Giorgio Ionico;

Dato atto che resta confermata, senza apportarvi modifiche, la dotazione organica di cui alla delibera di G.C. n. 34 del 25.02.2022, così come rimane confermato il rispetto del vincolo del non superamento dell'indicatore di spesa potenziale massima;

Vista la delibera di C.C. n. 50 del 23/12/2023 ad oggetto "*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis e seguenti del d.lgs. 267/2000 e successive modiche ed integrazioni. Esame ed approvazione*" con la quale, avendo il Comune in data 23 giugno 2023 (con mandato n. 1057) effettuato con anticipo il pagamento dell'ultima rata del Piano di riequilibrio scadente nel 2024, ha deliberato di proporre una rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

del D. Lgs. 267/2000 deliberato con il provvedimento di Consiglio Comunale n. 51 del 16.10.2015 e successivamente approvato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con Deliberazione n. 106/PRSP/2016, prevedendo come ultimo anno della durata del piano stesso l'annualità 2023 in considerazione dell'adempimento di tutti gli obblighi da esso discendenti;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse umane di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente piano nel rispetto della normativa statale e regolamentare interna, verificando e attestando, prima di procedere alle previste assunzioni, il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti e richiamati in premessa, subordinando gli effetti della procedura di assunzione all'assunzione della delibera della Corte dei Conti di approvazione della proposta di rimodulazione del PRPF con chiusura anticipata ai sensi dell'art. 243 quater, comma 7 bis D. Lgs. N. 267/2000 oppure, in caso di mancata approvazione, all'approvazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, ai sensi degli artt. 243 comma 1 e 243 bis, comma 8, lett. d), TUEL;

Rilevato che:

- la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione pluriennale;
- le assunzioni previste nel piano assunzionale 2024/2026 riguardano posti previsti nella pianta organica e vacanti;
- la spesa annua per lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009 è pari a € 17.710,20 (art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e ss.mm.ii.);

Acquisito il parere dell'organo di Revisione, in ordine alla certificazione sul rispetto del principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del programma triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis DLgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, anche per quanto attiene alla immediata esecutività della presente,

DELIBERA

1. Che quanto in narrativa è parte integrante ed essenziale del presente disposto e quivi deve intendersi trascritto;

2. Di prendere atto che, in base al prospetto di verifica (Allegato 1), il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alla luce dei dati rivenienti dal conto consuntivo 2023, il comune di San Giorgio Ionico si trova al di sotto del valore soglia indicato nella tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e precisamente al 25,17% e che, pertanto, è possibile incrementare la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato, nell'anno 2024, fino al raggiungimento del 27%, che corrisponde ad una "soglia" teorica di spesa di Euro **180.770,95**;

3. Di approvare, alla luce di quanto sopra, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 e il relativo piano assunzionale, come segue:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ANNO 2024

UNITA'	MODALITA' DI RECLUTAMENTO
- n. 1 istruttore amministrativo Area Istruttori a tempo pieno	Mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001; in caso di esito negativo della procedura di mobilità, scorrimento graduatorie valide concorso pubblico altri Enti senza previo esperimento della procedura di mobilità volontaria ex art 30 D.Lgs 165/2001; in caso di esito negativo, concorso pubblico per esami
SPESA ANNUA (INCLUSI ONERI) AL NETTO DELL'IRAP € 30.298,65	

ANNO 2025

Nessuna assunzione

ANNO 2026

Nessuna assunzione

4. Di dare atto che sussistono le condizioni di sostenibilità finanziaria della spesa di personale ai sensi dell'art. 33, c. 2, del D.L. 34/1999 alla luce dei dati rivenienti dal conto consuntivo 2023 come puntualmente specificato nell'allegato 1 il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. Di non programmare nel presente PTFP alcuna forma di ricorso al lavoro flessibile, salvo eventuali modifiche per esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale che dovessero emergere successivamente, comunque nel rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite dell'anno 2009, pari per il Comune di San Giorgio Ionico a € 17.710,20;

6. Di confermare la dotazione organica dell'Ente approvata con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2022, dando atto che la stessa, in termini di spesa potenziale consente il contenimento della spesa di personale nei limiti di cui all'articolo 1 comma 557 della Legge 296/2006 e che i posti a tempo parziale ivi previsti rientrano nel limite del 25% previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali;

7. Di dare atto che:
   - il presente piano triennale dei fabbisogni è sostenibile finanziariamente in termini di competenza e di cassa;
   - con riferimento agli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 68/99, risultano interamente coperte le quote d'obbligo previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 artt. 3 e 18;
   - le assunzioni previste nel piano assunzionale 2024 riguardano posti previsti nella pianta organica e vacanti;
   - la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, incluse le assunzioni programmate per gli anni 2023/2024 e l'assunzione a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, come di seguito sintetizzato:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

	Media impegni 2011/2013	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
Spese di personale comma 557 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	**2.793.671,21**	**2.430.491**	**2.335.093,00**	**2.302.911,00**
VALORE SOGLIA DM 17 marzo 2020 da non superare		**2.665.664,48**	**2.665.664,48**	**2.665.664,48**

8. Di riservarsi di apportare successive integrazioni o modificazioni al presente piano, in base al quadro normativo in materia di personale e alle esigenze assunzionali dell'ente derivanti dai pensionamenti che si verificheranno nel triennio 2024/2026, nei limiti consentiti dall'applicazione delle regole di sostenibilità finanziaria di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e relativo decreto attuativo;

9. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse umane di adottare tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente piano nel rispetto della normativa statale e regolamentare interna, verificando e attestando, prima di procedere alle previste assunzioni, il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti e richiamati in premessa, subordinando gli effetti della procedura di assunzione all'assunzione della delibera della Corte dei Conti di approvazione della proposta di rimodulazione del PRPF con chiusura anticipata ai sensi dell'art. 243 quater, comma 7 bis D. Lgs. N. 267/2000 oppure, in caso di mancata approvazione, all'approvazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, ai sensi degli artt. 243 comma 1 e 243 bis, comma 8, lett. d), TUEL;

10. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

11. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

12. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, stante l'urgenza 3. di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

SINDACO	**Il Segretario Comunale**
f.to Fabbiano Cosimo	f.to Giovane Tania

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° 1926 del 07-10-24

Io sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 07-10-24 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

San Giorgio Jonico, lì 07-10-24

Il Funzionario
f.to PICHIERRI LUCIA

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPI CONSILIARI

(Art. 125, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi del D.lgs 267/2000, il , con protocollo n..

San Giorgio Jonico, lì

Il Funzionario
f.to PICHIERRI LUCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-10-24,

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile *(Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);*
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione *(Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).*

San Giorgio Jonico, lì 04-10-24

Il Segretario Comunale
f.to Giovane Tania

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Giorgio Jonico, lì _____

Il Segretario Comunale
Giovane Tania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.